



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica della Regione
Campania per il Diritto allo
Studio Universitario*

Il Direttore Amministrativo

DISPOSIZIONE N. 142 DEL 4.6.2012

UFFICIO DI RIFERIMENTO PRATICA : UFFICIO DIREZIONE

**OGGETTO : CARENZA DI PERSONALE – LAVORO INTERINALE E COMANDI O
ASSEGNAZIONI TEMPORANEE – TETTI E REGOLE - DETERMINAZIONI**

IL DIRETTORE

Premesso che

Il Direttore pro-tempore dell'Azienda con nota del 20 aprile 2011 prot. n. 822 dell'Assessore Regionale al diritto allo studio, in virtù dei poteri di indirizzo e controllo regionali previsti dalla normativa vigente sugli enti strumentali e in considerazione della situazione complessiva particolarmente critica determinatasi nell'Azienda e del preminente interesse pubblico concreto ed attuale della Regione e della sua Azienda strumentale ad una gestione amministrativa pienamente coerente con i valori del buon funzionamento e del rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficienza, ha ricevuto tra gli obiettivi preminenti specifici e urgenti in merito alla gestione dell'ADISU intestata, obiettivi confermati nella Delibera n. 114 del CDA del 10.5.2011, verbale n. 37, quello di proporre il personale occorrente per l'attuazione urgente di tutte le funzioni dell'Azienda anche mediante richiesta di distacco o comando di personale utile anche utilizzando personale di altre ADISU o Amministrazioni pubbliche così come previsto dalla L.R. n. 21 del 2002.

L'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, stabilisce che nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;

L'art. 40 del detto decreto legislativo stabilisce che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17;

L'art.27, comma 5, della L.R. n. 21 del 2002 definisce i poteri del Direttore amministrativo;

L'art.4, comma 2, del D.lgs, n. 165 del 2001 stabilisce che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

Con Delibera n.124 del 15.6.2011 è stato approvato il Regolamento di organizzazione;

L'art.19 stabilisce che il Direttore attua i provvedimenti di mobilità esterna e distacco o comando temporaneo totale o parziale;

Il Regolamento del personale è stato approvato come proposta con Delibera n. 2 del 18.01.2012, inviato alle OOSS, con nota prot. n. 711 del 31.1.2012, allegata, ai fini di cui all'art.6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed approvato definitivamente con le OO.SS. nella seduta del 13.4.2012;

Il suddetto Regolamento del personale e in particolare l'art. 10 prevede che l'Azienda potrà anche attivare l'istituto del comando, disciplinato dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. n..3/1957, e l'istituto della assegnazione temporanea di cui all'art.30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente applicazione del comma 2-bis, primo periodo, dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Ai sensi dell'art.28, comma 2, della L.R. n. 21 del 2002 al personale dell'ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica della Regione
Campania per il Diritto allo
Studio Universitario*

Il Direttore Amministrativo

regionale e che in questa fase di riordino dell'Azienda mancano figure professionali apicali in varie articolazioni dell'Azienda;

Il primo comma dell'art. 56 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che *"L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene"*; il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che *"Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza"*.

Il comma 12, dell'art. 70, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), statuisce che *"In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale"*;

L'art.30, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che *"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto"*.

La quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 346 del 21/04/1994, ha chiarito che, in base ai principi generali, desumibili, *in subiecta materia*, dal vigente ordinamento, la posizione di comando del pubblico dipendente non determina la creazione di un nuovo rapporto di impiego, in sostituzione di quello precedente, ma semplicemente una modifica del solo rapporto di servizio, nel senso che le prestazioni di lavoro vengono fornite ad un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza.

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. L., con la sentenza n. 23933 del 25/11/2010, assimilando il comando al "distacco", ha specificato che il comando di un lavoratore disposto, dal datore di lavoro di quest'ultimo, presso altro soggetto, utilizzatore delle prestazioni lavorative, sia configurabile quando sussista, oltre all'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto utilizzatore, anche il carattere temporaneo del comando, il quale non richiede una predeterminazione, più o meno lunga, della durata, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento, da parte del proprio dipendente, delle proprie prestazioni a favore di un terzo, e che permanga, in capo al datore di lavoro di appartenenza, il potere direttivo, eventualmente delegabile all'utilizzatore, nonché quello di determinare la cessazione del comando.

Con nota prot. n. 4541 del 31/08/2011 questa Direzione, in esecuzione al mandato ricevuto dal C.d'A. dell'azienda con delibera n. 114 del 10/05/2011 ed a seguito delle comunicazioni dell'ufficio personale nota prot. n. 3055 del 10/06/2011 e n. 3257 del 21/06/2011 dalle quali si evinceva l'assoluta carenza di professionalità apicali nell'Azienda, aveva chiesto con estrema urgenza alla Regione, alla Provincia di Napoli e alle altre Adisu campane, il distacco parziale e temporaneo di un funzionario di Cat. D da poter utilizzare per l'ufficio Contabilità personale ma non aveva ricevuto riscontro;

Con nota prot. n. 6280 del 26/10/2011 questa Direzione aveva chiesto chiarimenti alla Regione Campania circa l'utilizzazione di distacchi o comandi, anche in attesa della definizione della dotazione organica e della relativa autorizzazione da parte dell'ente regionale, ma non aveva ricevuto riscontro;

Con nota prot. n. n. 2200 del 27/03/2012 è stato richiesto alle ADISU della Regione Campania, alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli e all'Università Federico II, di far conoscere con urgenza l'eventuale disponibilità di personale ad un distacco/comando a tempo pieno o parziale di personale con categoria e profili amministrativo e contabile con oneri a carico di questa Azienda con destinazione nei vari uffici che hanno forte criticità di personale;

Nella detta nota si evidenziava che in caso di mancato riscontro alla presente l'Azienda, vista l'urgenza assoluta, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.1, comma 562, della legge 296/2006, per le assunzioni a tempo indeterminato e dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, per le altre



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica della Regione
Campania per il Diritto allo
Studio Universitario*

Al Direttore Amministrativo

tipologie di rapporti (vedasi Corte Conti, sez. controllo Campania parere n. 497 del 2011), avrebbe provveduto a individuare le dette figure o mediante rapporto di somministrazione o mediante avviso pubblico per comando/distacco parziale o totale di dipendenti di Enti locali;

Alla detta nota ad oggi hanno inviato riscontro negativo la Provincia di Napoli (nota prot. n. 2399 del 04/04/2012), l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (nota prot. n. 2730 del 18/04/2012), mentre la Regione Campania non ha riscontrato tale richiesta entro i 10 giorni indicati ma ha provveduto ad inoltrare la richiesta di cui alla nota prot. n. 2200 del 27/03/2012 ai Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, ma ad oggi non c'è stato riscontro alla stessa;

Con Contratto decentrato approvato nella riunione di Delegazione Trattante del 13 aprile 2012 tra la Direzione quale parte pubblica e le OO.SS. nel rispetto dell'art. 74 del CCDI della Regione Campania all'art.10 è stabilito che "ai sensi dell'art.2, comma 10, del CCNL 14.09.2000, l'Amministrazione provvede alla tempestiva informazione e consultazione delle Rappresentanze Sindacali sul numero, sui motivi, sul contenuto anche economico e sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Si prevedono tre momenti di informazione nel corso dell'anno in corrispondenza delle fasi preventive, di verifica intermedia a metà anno e di consuntivo. Il lavoro interinale non è consentito per i profili della categoria A, per quelli della vigilanza e per quelli del personale educativo docente. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere attivato nei casi previsti dall'art.2, comma 2, del CCNL 14.09.2000. I lavoratori temporanei, ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.09.1999, partecipano all'erogazione delle risorse del salario accessorio per il periodo di attività presso l'Amministrazione, ma agli stessi non possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla L.300/1970 e possono partecipare a tutte le assemblee del personale indette dai soggetti sindacali. Nei confronti dei lavoratori temporanei l'Amministrazione si impegna ad adottare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d.lgs.81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati. Ai sensi dell'art.2, comma 3, del CCNL 14.09.2000, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta nell'art.2 del CCNL 14.09.2000, nonché alla normativa di cui alla legge 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 2012 si rileva che l'Azienda in mancanza di risposte da parte di Enti Pubblici su comandi o assegnazioni temporanee di personale provvederà, sempre nel rispetto del tetto di spesa del 2009 previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, l'utilizzazione di lavoro interinale, nei termini di durata idonei a sopperire alle deficienze nella dotazione organica approvata con Delibera n. 2 del 18.01.2012. In questa prima fase si interverrà sia con richiesta di comandi sia con lavoro interinale, in particolare negli ambiti particolarmente deficitari ed urgenti quali ad esempio l'ufficio di contabilità (vedasi rilevati del Collegio dei Revisori) con almeno due figure di categorie D o D e C. Il tutto per un periodo necessario a garantire soluzioni poi definitive. Si procederà anche per altri uffici in mancanza di copertura con comandi o assegnazioni temporanee".

Che il CDA con delibera n. 170 del 25.11.2011, in relazione alle forti criticità presenti nell'Azienda nella gestione dell'ufficio contabilità e in generale degli altri uffici dovute alla mancanza di personale con categoria D o almeno C sufficienti a garantire una efficiente ed efficace funzionalità dell'Azienda, dava mandato al Direttore affinché verificasse tutte le condizioni per il reclutamento di lavoratori interinali a supporto del buon funzionamento dell'Azienda precipuamente da assegnare all'Ufficio Contabilità secondo le esigenze segnalata anche dal Collegio dei Revisori. E integrava il capitolo 20 del bilancio 2011 con € 40.000,00;

Che il Collegio dei Revisori nel verbale n. 5 del 20.12.2011 pervenuto al prot. n. 7638 del 20.12.2011 conferma la forte criticità dell'ufficio contabilità e chiede al Direttore di prender atto della mancanza di risorse umane in grado di coadiuvare il collegio e di attrezzare l'ufficio predisponendo personale amministrativo contabile professionalmente atto ad adempiere a tale compito,

Che il direttore con nota prot.7719 del 22.12.2011 ha richiesto al Presidente del CDA di poter approvare in CDA con urgenza un prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste al fine di poter avviare l'individuazione di un fornitore per lavoro somministrato con la procedura per spese in economia con la



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica della Regione
Campania per il Diritto allo
Studio Universitario*

Al Direttore Amministrativo

massima rapidità prevedendo una integrazione del cap. n. 20 in uscita di € 50.000,00 mediante prelievo dal Fondo di riserva di cui al cap. n. 286;

Che il CDA con verbale n. 53 e delibera n. 184 del 28.12.2011 ha approvato il detto prelievo;

Che con Disposizione n. 200 del 28.12.2011 veniva avviata la procedura in economia per cottimo fiduciario per il servizio di servizio di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di personale da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato nell'Azienda per categoria D e C e si prenotava ai sensi dell'art. 32, comma 5, della L.R. n. 7 del 2002 la somma presumibile di € 90.000,00 sul cap.20, es. fin. 2011, per consentire la realizzazione delle spese di cui in premessa

Nel frattempo l'Azienda ha aggiudicato anche l'eventuale fornitore di lavoro somministrato giusta aggiudicazione come da disp. n. 24 del 15/02/2012;

L'Azienda come da dotazione organica di fatto trasmessa dall'ufficio personale con nota prot. n.3257 del 21.6.2011, non ha dipendenti sufficienti di categoria C e D;

L'Azienda ha approvato con Delibera di CDA n. 2 del 18.1.2012 la dotazione organica e che essa dovrà essere approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 21 del 2002;

Dalla detta dotazione organica risulta una carenza di personale di categoria C in n. ° di 36 e di categoria D in numero di 9;

Con nota prot. n. 7509 del 14.12.2011, in un'ottica di cooperazione istituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 7/2010, in considerazione del fatto che l'ADISU Federico II è, ai sensi della L.R. n. 21 del 2002 Azienda dipendente della Regione Campania, che presenta una totale carenza in organico di figure interne di categoria D che possano supportare il RUP nella gestione complessiva delle procedure di gara nei pubblici appalti e idonee a costituire il cd. Sportello dei contratti pubblici e che la detta carenza è stata in questa fase superata parzialmente dalla possibilità offerta dalla normativa vigente di dotarsi di supporti esterni al RUP, in attuazione di quanto dispone il Decreto del P.d.G.R. n.58 del 24 Marzo 2010 che approva il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania, e in particolare degli artt. 2 e 3, è stato richiesto al Settore regionale Provveditorato e gare della Regione Campania supporto alla gestione di gare che dovessero rendersi necessarie per le finalità dell'Azienda e\o di particolare complessità o comunque di poter prevedere nei vostri bandi quantitativi di fornitura che la presente Azienda potrà comunicare preventivamente;

Ad oggi non c'è stato ancora riscontro;

L'art.3, comma 2, del CCNL 31.3.99 stabilisce che ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro;

Con prot. n.4487 del 23.8.2011, è stata emanata una Direttiva di servizio con oggetto " Personale ADISU. Compiti e Mansioni – Declaratoria allegato A CCNL 31.3.99" che qui si richiama per relationem;

Dato atto che

L'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, per le altre tipologie di rapporti a carattere flessibile (vedasi Corte Conti, sez. controllo Campania parere n. 497 del 2011);

Il detto comma 28 recita " A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, [gli enti di ricerca,] le università e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica della Regione
Campania per il Diritto allo
Studio Universitario*

Al Direttore Amministrativo

disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale";

Come si evince dalla relazione allegata al Bilancio di competenza 2012 approvato dal CDA con Delibera n. 183 del 28.12.2011 il Cap. 20, relativo al lavoro in somministrazione, è stato programmato per attuare quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n.165/2011, dalla nota prot. n.7719 del 22/12/2011 del Direttore Amministrativo e dalla Delibera di CDA n. 184 del 28/12/2011 (verbale n. 53). La somma tiene conto di quanto previsto recentemente dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 che stabilisce, a decorrere dal 2011, quale tetto di spesa per la somministrazione il 50% della spesa relativa all'anno 2009. Il Cap. 20, dunque sul bilancio 2012 relativo al lavoro in somministrazione, è stato portato ad € 160.000,00 in quanto la detta spesa per l'anno 2009 era pari ad € 320.000,00.

Si tenga presente che attualmente il personale dell'azienda ammonta a n. 88 con esclusione del Direttore e dunque il tetto stabilito dall'art.2, comma 3, del CCNL 14.9.2000 secondo il quale " il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore", determina una capacità di spesa di € 160.000,00 annuali e un numero non superiore a 6,16 che arrotondato all'unità superiore porta ad un numero massimo di 7.

Già nel bilancio 2011 era già stata accantonata una somma pari a € 90.000,00 con disposizione n. 200 del 28.12.2011 che ora è riportata sul bilancio 2012 come residuo passivo;

Ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.9.2000 Comparto Regioni la produttività verrà liquidata secondo quanto previsto nell'accordo decentrato approvato in Azienda secondo i parametri stabiliti nel CCDI Regione Campania e sarà liquidato sul capitolo di bilancio previsto per la detta tipologia contrattuale (vedasi parere Aran 900-2B).

L'art. 22, comma 5, delle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012 (BURC n. 35 del 4.6.2012), stabilisce che "Sono vietati gli incarichi di consulenza, studio o ricerca ad esterni, nonché le assunzioni, anche a termine, di personale, laddove sia possibile utilizzare, con comandi o assegnazioni temporanee, il personale regionale, di altre ADISU, delle Università o di Enti Locali, come previsto dall'art.28, commi 5 e 6, della L.R. n. 21 del 2002, previa richiesta ai predetti organi che dovranno dare riscontro entro 30gg. (da intendersi quale silenzio rifiuto); in ogni caso, restano fermi i limiti di legge previsti per le assunzioni di personale e per gli incarichi esterni ed è richiesta la previa autorizzazione della Regione Campania per le assunzioni mediante concorso. Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7".

La sezione di Controllo della Corte dei Conti Campania con delibera n. 497 del 2011 ha evidenziato che "la permanenza della titolarità del rapporto di impiego, in ordine al dipendente comandato, in capo all'Amministrazione di appartenenza dovrebbe, già di per sé sola, escludere l'assimilabilità del comando ad una nuova assunzione di personale e, conseguentemente, dell'applicabilità, al caso di specie, del limite (del *turn over*) nella misura massima del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, di cui al comma 7 del medesimo art. 76 del D.L. 25-6-2008 n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 e succ. mod."

La sezione Controllo della Corte dei Conti Liguria con delibera n. 7 del 2012 ha invece sostenuto che " sulla portata applicativa della disposizione, con particolare riferimento alla questione posta dall'Ente nella presente richiesta di parere, si è già espressa, in sede consultiva, la Sezione regionale di controllo per la Toscana con la deliberazione n. 6/2012/PAR, la quale ha affermato che "le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della L. 122/2010 citato", precisando inoltre che "la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale *evitando un incremento della spesa pubblica globale*, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale". "3.3.



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica della Regione
Campania per il Diritto allo
Studio Universitario*

Al Direttore Amministrativo

Ritiene il Collegio di non doversi discostare dall'indirizzo sopra enunciato, sia pure con alcune precisazioni. Sebbene, come anche affermato dall'Ente, l'istituto del comando non sia da inquadrarsi tra le tipologie di assunzione di personale, non possono non essere considerati gli effetti derivanti dallo stesso in termini di mantenimento del principio di neutralità finanziaria. La giurisprudenza della Corte dei conti, in sede consultiva e nomofilattica, a proposito della diversa questione della portata applicativa del divieto di assunzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, ha affermato che "perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche" (delib. Sez. reg. contr. Liguria n. 61 del 2011, che richiama la deliberazione n. 59/CONTR/2010 delle Sezioni riunite nonché la deliberazione n. 80/2011/PAR della Sezione regionale di controllo Lombardia e la deliberazione n. 287/2011/PAR della Sezione regionale di controllo Veneto). La citata deliberazione di questo Collegio n. 61 del 2011 ha poi precisato che le stesse considerazioni "possono essere estese de plano anche al personale comandato le cui prestazioni sono assunte nell'ambito dell'organizzazione dell'ente locale che è poi tenuto a sostenere la spesa relativa alla retribuzione". Ciò significa che, in applicazione del principio di neutralità finanziaria sopra enunciato, nella diversa fattispecie ora all'esame, quale è quella del limite di assunzione del personale a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando può essere esclusa dall'ambito applicativo di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 a condizione che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall'Ente cedente ai soli fini dell'applicazione della norma richiamata".

Le medesime interpretazioni valgono anche per il nuovo istituto di cui all'art.30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001;

Considerato che

L'art.1, comma 562, della Legge n. 296 del 2006 che sembra applicabile all'ADISU stabilisce " Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558" (vedasi Corte Conti, sezione riunite, deliberazioni n. 3 e 4 del 2011);

L'interpretazione ultima della detta sezione Liguria fa ritenere che il costo per i comandi non debba sopportare né i tetti di cui al comma 562 né il tetto del 50% di quanto speso nel 2009;

Alla luce di ciò si ritiene di imputare il costo dei comandi sul capitolo 16 del bc.e. più correttamente ai fini del rimborso del trattamento economico del personale e sui capitoli 18 e 19 per il trattamento accessorio correlato;

L'interpretazione di cui sopra fa ritenere che non sia applicabile al caso di specie neanche l'art. 76, comma 7, del DL n. 112 del 2008 convertito in Legge n. 133 del 2008 secondo il quale "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale" in quanto il comando non corrisponderebbe ad assunzione vera;

Ma anche a voler considerare prudenzialmente il detto tetto di spesa si tenga presente che la Direzione sulla base di verifiche d'ufficio ha portato in C.d'A., con nota prot. n. 6042 del 18.10.2011 la proposta relativa ai costi del personale e ai tetti ai fini delle assunzioni ex art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e il C.d'A. ne ha approvato le risultanze con Delibera n. 162 del 19.10.2011 che dà la risultanza di una spesa di personale inferiore al 30% rispetto alle spese del titolo I;

Si ritiene invece necessario non superare per il lavoro somministrato il tetto in termini di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 dando atto che il tetto non potrà superare la somma del 50% dell'anno 2009 e comunque in un tetto non superiore al 7% della dotazione organica di fatto;

Si ritiene necessario, anche in presenza di una neutralità finanziaria dei costi tra Pubbliche Amministrazioni, stabilire in ogni caso per i comandi o assegnazioni temporanee prudenzialmente comunque i seguenti tetti :



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica della Regione
Campania per il Diritto allo
Studio Universitario*

Al Direttore Amministrativo

- a. le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, per comandi o assegnazioni temporanee non dovranno superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.
- b. I comandi o assegnazioni temporanee non potranno superare il limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;

Con riferimento al punto a. la verifica verrà effettuata ai sensi della deliberazione n. 27/2011/CONTR, depositata in data 12 maggio 2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con riferimento all'accezione "spesa di personale";

Con riferimento al punto b. secondo la Corte dei Conti sezione riunite Controllo nella delibera n. 52 del 2010 (ma anche Corte Conti, Lombardia delibera n. 167 del 2011, Puglia n. 2 del 2012, Calabria n. 22 del 2012; Nota della Funzione Pubblica n. 46.078/2010 e n. 11.786/2011) e" Per tutte le considerazioni che precedono, la pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti sulla questione proposta dalla Sezione regionale per le Marche è nel senso di ritenere che il significato da attribuire all'espressione "nel precedente anno" contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione". E dunque si dovrebbe partire dalle cessazioni intervenute dal 2006.

I dipendenti cessati in Azienda solo negli anni 2010 e 2011 sono pari a 10;

Visto l'art.3, comma 2, del CCNL 31.3.99;

Visti gli artt. 2, 4, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165\2001; i C.c.n.l. 31.3.99 e 1.4.99; l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001; gli artt. 2086, 2094 e 2104 del codice civile; la giurisprudenza in materia sui poteri del datore di lavoro – Dirigente e sui limiti dello stesso (per tutte TAR Catania, se.III; 7 giugno 1997, n. 1288; Pretura Napoli 15.5.1999; Pretura Napoli 5 marzo 1999; Corte di appello di Venezia N. 75 del 10.10.2000; Cass. S.U. 24.2.2000, n. 41; Cassazione S.U. 17 maggio 1996, n. 4570);

Vista la propria competenza per effetto della Deliberazione Consiliare n. 114 del 10.5.2011, verbale n. 37, e dell'art. 27, comma 5, della LR n. 21 del 2002;

Visto il Regolamento di organizzazione approvato con Delibere n.124 del 15.6.2011;

Visto il Regolamento del personale di cui alla Delibera n. 2 del 18.01.2012, inviato alle OOSS, con nota prot. n. 711 del 31.1.2012, allegata, ai fini di cui all'art.6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed approvato definitivamente con le OO.SS. nella seduta del 13.4.2012;

Vista la normativa sopra richiamata con le relative interpretazioni offerte dalla Giurisprudenza richiamata; con la presente

DISPONE

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, al fine di consentire la tutela delle esigenze organizzative e funzionali dell'Azienda

1. di dare atto che in considerazione delle forti criticità relative alla mancanza di personale di categoria elevata come evidente dalla dotazione organica approvata, e in attuazione della necessità di implementare le professionalità dell'Azienda si provvederà sia con richiesta di lavoro interinale sia con la richiesta di comandi o assegnazioni temporanee a tempo pieno o parziale verso altre P.A. del comparto Regioni e EE.LL. di cui al TUEL;
2. di dare atto che al fine di avere il miglior risultato in tempi brevi si procederà in modo integrato in modo da poter coprire gli uffici maggiormente urgenti, in considerazione del fatto che la procedura dei comandi o assegnazioni temporanee potrebbe non garantire la rapida copertura dei posti;
3. di dare atto che con riferimento al lavoro somministrato si terrà conto del tetto in termini di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 dando atto che il tetto non potrà superare la somma del 50% dell'anno 2009 e comunque un tetto non superiore al 7% calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore e dunque un tetto finanziario di € 160.000,00 annuali e un numero non superiore a 6,16 che arrotondato all'unità superiore porta ad un numero massimo di 7;

Via Alcide De Gasperi, 45 - 80133 NAPOLI - ☎ 0817603111 - Fax 0817603203

<http://www.adisufederico2.it> - info@adisufederico2.it - partita iva 03397460639 - c.f. 80047560638



A.Di.S.U. Ateneo "FEDERICO II"

*Azienda pubblica della Regione
Campania per il Diritto allo
Studio Universitario*

Al Direttore Amministrativo

4. di dare atto che ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.9.2000 Comparto Regioni la produttività per i lavoratori somministrati verrà liquidata secondo quanto previsto nell'accordo decentrato approvato in Azienda secondo i parametri stabiliti nel CCDI Regione Campania e sarà liquidato sul capitolo di bilancio previsto per la detta tipologia contrattuale (vedasi parere Aran 900-2B) e dunque sul capitolo 20 del b.c.e.;
5. di dare atto che con riferimento ai comandi o assegnazioni temporanee il tetto determinerà che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non dovranno superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 da applicare secondo la deliberazione n. 27/2011/CONTR, depositata in data 12 maggio 2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con riferimento all'accezione "spesa di personale" e che i comandi o assegnazioni temporanee non potranno superare il limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno da applicare secondo la deliberazione della Corte dei Conti sezione riunite Controllo n. 52 del 2010 (ma anche Corte Conti, Lombardia delibera n. 167 del 2011, Puglia n. 2 del 2012, Calabria n. 22 del 2012; Nota della Funzione Pubblica n. 46.078/2010 e n. 11.786/2011) e dunque partendo, ipoteticamente dalle cessazioni intervenute dal 2006, ma nel concreto nel limite prudenziale più ristretto delle cessazioni intervenute negli anni 2010 e 2011 che sono pari a 10;
6. di dare atto che in caso di mancata richiesta di comandi da parte di singoli dipendenti di altre amministrazioni pubbliche indicate all'art. 22, comma 5, delle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, si potrà procedere anche con apposito avviso pubblico;
7. di dare mandato **all'Ufficio AA.GG.** per la trasmissione della presente al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 21 del 2002.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Giuseppe Pagliarulo